

	<u>ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA</u>	
	Tra i sottoscritti:	
	1) Signor GHIDONI PIETRO, nato a Cremona (CR) il 16 febbraio	
	1965 e residente in Cicognolo (CR), in Via Marconi n. 37/A,	
	codice fiscale: GHD PTR 65B16 D150Q,	
	2) Signor BRUNATI GIUSEPPE, nato a Cremona (CR) il 24	
	novembre 1965 e residente in Vescovato (CR), in Via F.lli	
	Rosselli n. 16,	
	codice fiscale: BRN GPP 65S24 D150J,	
	3) Signor GOI CESARE, nato a Cremona (CR) il 25 ottobre 1964 e	
	residente in Torre de' Picenardi (CR), in Via Guglielmo	
	Marconi n. ,	
	codice fiscale: GOI CSR 64R25 D150A,	
	4) Signor ZAPPA FABIO, nato a Brescia (BS) il 16 settembre	
	1967 e residente in Capriolo (BS), in Via Michelangelo n. 4,	
	codice fiscale: ZPP FBA 67P16 B157G,	
	5) Signor COSTA ALBERTO, nato a Cremona (CR) il 9 novembre	
	1967 e residente in Cicognolo (CR), in Via G.Carducci n. 19,	
	codice fiscale: CST LRT 67S09 D150J,	
	6) Signora FACCHETTI LUCIA, nata a Leno (BS) il 7 ottobre 1965	
	e residente in Vescovato (CR), in Via Cavo Cerca n. 9,	
	codice fiscale: FCC LCU 65R47 E526J,	
	7) Signor MORESCHI ROBERTO, nato a Cremona (CR) il 28	
	settembre 1962 e residente in Vescovato (CR), in Via Angelo	
	Marchi n. 46,	

	codice fiscale: MRS RRT 62P28 D150L,	
	8) Signor CANEVARI RENATO, nato a Brescia (BS) il 26 luglio	
	1977 e residente in Bozzolo (MN), in Via C. Donini n. 24,	
	codice fiscale: CNV RNT 77L26 B157W,	
	9) Signor ZELIOLI FRANCESCO, nato a Cremona (CR) il 26 luglio	
	1958 e residente in Cremona (CR), in Via Eridano n. 24,	
	codice fiscale: ZLL FNC 58L26 D150M,	
	10) Signor REBOANI GIOVANNI, nato a Cremona (CR) il 5 luglio	
	1960 e residente in Vescovato (CR), in Via P. Togliatti n. 2,	
	codice fiscale: RBN GNN 60L05 D150F,	
	Si conviene e stipula	
	quanto segue:	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita L'Associazione non riconosciuta "EnriCoNoi Ets -	
	Onlus".	
	I soci fondatori sono i Signori GHIDONI PIETRO, BRUNATI	
	GIUSEPPE, GOI CESARE, ZAPPA FABIO, COSTA ALBERTO, FACCHETTI	
	LUCIA, MORESCHI ROBERTO, CANEVARI RENATO, ZELIOLI FRANCESCO	
	REBOANI GIOVANNI.	
	ARTICOLO 2	
	La società ha sede in Cremona (CR), in Via Antiche Fornaci n.	
	26.	
	ARTICOLO 3	
	L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, di	
	solidarietà sociale e di utilità sociale. Essa intende operare	

	nel settore dell' aiuto e del sostegno in favore delle persone	
	paraplegiche a seguito di eventi traumatici; a tal fine si	
	propone di:	
	- contribuire al soddisfacimento dei bisogni morali e mate-	
	riali delle persone affette dall'indicata patologia;	
	- promuovere il loro completo inserimento sociale e rappresen-	
	tarne le istanze ad ogni livello;	
	- promuovere provvedimenti legislativi regionali e nazionali	
	ed amministrativi degli enti locali volti all'attuazione di	
	strutture per facilitarne ed incrementarne la riabilitazione;	
	- agevolare la concreta realizzazione del diritto allo studio	
	nel più ampio rispetto della qualità della persona;	
	- promuovere, fornire servizi e ricercare informazioni, noti-	
	zie e quanto altro sia utile e vantaggioso per i soggetti as-	
	sistiti;	
	- promuovere ed organizzare dibattiti, incontri, seminari,	
	convegni, studi e ricerche, prendendo contatto con istituzioni	
	culturali, sociali, scientifiche, accademiche, sui temi e sui	
	settori di interesse dell'Associazione;	
	- svolgere ogni attività e compiere ogni operazione ritenute	
	utili ed opportune ad assicurare, integrare, affiancare le i-	
	niziative di cui sopra.	
	ARTICOLO 4	
	L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della	
	struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associa-	

	ti, dall'elettività delle cariche associative.	
	ARTICOLO 5	
	L'Associazione è convenuta a tempo illimitato e la stessa po-	
	trà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea degli as-	
	sociati.	
	ARTICOLO 6	
	Sono organi dell'Associazione:	
	1) l'Assemblea degli Associati;	
	2) il Consiglio Direttivo;	
	3) il Presidente;	
	4) l'Organo di controllo;	
	5) il Presidente Onorario.	
	Il Consiglio Direttivo dell'Associazione per il primo trien-	
	nio, viene costituito nelle persone dei Signori: GHIDONI	
	PIETRO, BRUNATI GIUSEPPE, ZAPPA FABIO, FACCHETTI LUCIA e	
	REBOANI GIOVANNI. Viene nominato Presidente il Signor Ghidoni	
	Pietro.	
	L'Organo di Controllo verrà nominato dall'Assemblea degli as-	
	sociati nella sua prima riunione.	
	ARTICOLO 7	
	La quota di iscrizione degli associati che entrano a far parte	
	dell'Associazione nel suo primo anno di vita sarà pari ad Euro	
	venti (20).	
	ARTICOLO 8	
	L'Associazione "EnriCoNoi Ets - Onlus" è retta dal presente	

atto e dalle norme dello Statuto, che, composto da 35 (trenta-
cinque) articoli, si allega al presente atto sotto la lettera
"A" .

ARTICOLO 9

Le spese del presente atto e sue consequenziali cedono a ca-
rico della costituita Associazione.

Referente per le operazioni bancarie dell'Associazione è nomi-
nato il Signor GHIDONI PIETRO.

Il presente atto resterà depositato nella Raccolta degli Atti
del Notaio che autenticcherà l'ultima sottoscrizione.

	STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE	
	"EnriCoNoi Ets - ONLUS"	
	Denominazione e sede	
	Art. 1) E' costituita l'Associazione non riconosciuta denominata " EnriCoNoi Ets - ONLUS".	
	Art. 2) L'Associazione ha sede in Cremona(Cr).	
	Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.	
	Finalità	
	Art. 3) L'Associazione non persegue scopi di lucro ed è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altri ETS che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima struttura unitaria. Gli utili o gli avanzzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.	
	Art. 4) L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, di solidarietà sociale e di utilità sociale. Essa intende operare nel settore dell' aiuto e del sostegno in favore delle persone paraplegiche a seguito di eventi traumatici; a tal fine si propone di:	
	- contribuire al soddisfacimento dei bisogni morali e mate-	

	riali delle persone affette dall'indicata patologia;	
	- promuovere il loro completo inserimento sociale e rappresen-	
	tarne le istanze ad ogni livello;	
	- promuovere provvedimenti legislativi regionali e nazionali	
	ed amministrativi degli enti locali volti all'attuazione di	
	strutture per facilitarne ed incrementarne la riabilitazione;	
	- agevolare la concreta realizzazione del diritto allo studio	
	nel più ampio rispetto della qualità della persona;	
	- promuovere, fornire servizi e ricercare informazioni, noti-	
	zie e quanto altro sia utile e vantaggioso per i soggetti as-	
	sistiti;	
	- promuovere ed organizzare dibattiti, incontri, seminari,	
	convegni, studi e ricerche, prendendo contatto con istituzioni	
	culturali, sociali, scientifiche, accademiche, sui temi e sui	
	settori di interesse dell'Associazione;	
	- svolgere ogni attività e compiere ogni operazione ritenute	
	utili ed opportune ad assicurare, integrare, affiancare le i-	
	niziative di cui sopra.	
	Durata	
	Art. 5) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato;	
	la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea	
	Straordinaria degli Associati.	
	Soci	
	Art. 6) Possono essere membri dell'Associazione tutti coloro	
	(senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione)	

che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere a tempo determinato.

Art. 7) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio.

Art. 8) Tutti gli associati hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Art. 9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 10) La qualifica di associato non è a tempo determinato e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'espulsione è prevista quando l'associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine

dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata all'associato interessato. Contro il suddetto provvedimento l'associato interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 11) La perdita della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 12) Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 13) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo e il Presidente, l'Organo di Controllo il Presidente Onorario.

Art. 14) L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione.

Art. 15) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto e purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data della riunione, mediante invio di e-mail/lettera cartacea e

pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e, se del caso, della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 16) Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun associato spetta un solo voto. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato. Ogni associato non può essere portatore di più di una delega. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, per alzata di mano, per appello nominale o mediante voto segreto.

Art. 17) All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente; il Consiglio Direttivo e l'Organo di controllo, stabilendone per entrambi il numero dei componenti; il Presidente Onorario;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo cessati dall'incarico;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 18) L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante; la stessa è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati aventi diritto di voto più uno; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo di almeno ventiquattro ore.

Art. 19) L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina il segretario verbalizzante. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati più uno e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 20) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre

ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati, sono comunicati agli associati anche con l'esposizione per quindici giorni, dopo l'approvazione, nella sede dell'Associazione.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni tre anni. Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea degli Associati. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione

	dell'Associazione;	
	• le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzio-	
	nali, complementari e commerciali da intraprendere per il mi-	
	gliore conseguimento delle finalità istituzionali	
	dell'Associazione;	
	• le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente	
	e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di	
	cui si avvale l'Associazione;	
	• la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da	
	sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro me-	
	si dalla chiusura dell'esercizio;	
	• la predisposizione della relazione annuale sulle attività	
	svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;	
	• la presentazione di un piano programmatico relativo alle at-	
	tività da svolgere nel nuovo anno sociale;	
	• la fissazione delle quote sociali;	
	• la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei	
	delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di	
	volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;	
	• la redazione e l'approvazione dei Regolamenti Amministrativi	
	e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla	
	successiva approvazione dell'Assemblea;	
	• le delibere sull'ammissione di nuovi associati;	
	• ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad	
	altri organi.	

Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con e-mail da inviare almeno dieci giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza, almeno, della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24) Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni tre anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e provvede alla loro convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25) Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 26) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso

il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovranno convocare l'Assemblea per le delibere conseguenti.

Segretario e Tesoriere

Art. 27) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e cura la tenuta dei relativi libri e registri. A lui spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e la fornitura dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzando il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 28) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, di concerto con i membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 29) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attri-

buite a persone diverse, apposito Regolamento può prevedere che, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca dell'incarico, le sue funzioni siano espletate dal Segretario. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere.

Art. 30) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

	I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre)	
	esercizi e sono rieleggibili.	
	La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con	
	quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la	
	nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra trienna-	
	le.	
	Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposi-	
	zioni dell'articolo 2399 Cod.Civ..	
	La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibi-	
	le con quella di componente il Consiglio Direttivo.	
	Patrimonio ed esercizio finanziario	
	Art. 31) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:	
	• beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;	
	• quote associative e contributi annuali, straordinari e vo-	
	lontari degli associati;	
	• contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e	
	privati o persone fisiche;	
	• proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conse-	
	guiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto	
	dell'attività istituzionale.	
	Art. 32) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo	
	indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati,	
	nonché fondi, riserve o capitale durante la vita	
	dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la di-	
	stribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha	

l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 33) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Scioglimento

Art. 34) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato

dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

Art. 35) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.